



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRANDIMARTE MASSIMO Presidente
- MARTURANO CATALDO Relatore
- ALESSANDRINO RICCARDO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° [redacted]/11 depositato il 17/02/2011

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO [redacted] ARSU/SMALT.RIF 200: contro SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO difeso da: GATTO D.SSA ANNA MARIA V.LE M. GRECIA,420/B 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] SAVA TA

difeso da: MONTANARO DOTT.VITO C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa: MARUGGIO 74020 MARUGGIO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° [redacted]/11

UDIENZA DEL

22/09/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

MP1

PRONUNCIATA IL:

22 SET 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

11/11/2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe PERILLO

[Handwritten signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED], per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. [REDACTED] TARSU/2009 - Comune di Maruggio- notificato dalla SOGET spa il 03.12.2010.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

La SOGET spa, il 28.04.2011, costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S.4542/11.

Il Comune di Maruggio, il 02.05.2011, a mezzo posta ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.C. 130//11.

La Commissione con l'ordinanza n. 219 del 19.05.2011 ha accolto l'istanza di sospensione.

All'udienza del 22.09.2011 si è presentato solo il difensore del ricorrente che sentito il relatore si è riportato ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente lamenta in via principale:

1. la inesistenza della notifica; 2. La violazione dell'art. 52 del dlgs 446/1997 e degli art. i 65, 66, 71, 72, 74 e 77 del dlgs 507/1993; 3. La carenza di motivazione e di prova perché la pretesa di pagamento è erroneamente fondata su di un invito e non gi sui prescritti atti prodromici, mai notificati quali l'avviso di accertamento ed il processo verbale, 4. Violazione dello statuto del contribuente.

I convenuti - ciascuno per quanto di propria competenza - controdeducono alle articolate contestazioni del ricorrente con altrettante dettagliate argomentazioni per cui la Commissione OSSERVA:

1. Il Comune di Maruggio, nelle sue controdeduzioni, offre al Giudice adito la possibilità di verificare la congruità della pretesa fiscale facendo riferimento ~~alla norma applicata per la~~ riduzione della tariffa trattandosi di TARSU per stabilimento balneare.
2. Dal regolamento prodotto dalla parte si deduce che, mettendo a sistema gli art. i 10, 22, 24, 31, l'ufficio impositore, per l'applicazione della tassa giornaliera, avrebbe dovuto considerare le prescrizioni dell'art. 77 del dlgs 507/1973, stante la sussistenza dei requisiti ivi previsti, del particolare carattere precario e stagionale dell'attività esercitata.
3. La Commissione, considerando assorbite le altre questioni, ritiene affetto di illegittimità sostanziale l'atto impugnato perché la pretesa fiscale, non essendo radicalmente infondata, deve essere rideterminata alla luce delle contestazioni del ricorrente sia sulla effettiva superficie asservita a quell'attività che sul carattere stagionale e precario di quest'ultima.

4. La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione(cass.13868/2010) e manda al Comune la determinazione della pretesa considerando gli elementi offerti dal contribuente per la corretta applicazione della tariffa TARSU allo stabilimento balneare di che trattasi. Spese compensate stante la natura della controversia.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione(cass.13868/2010) e manda al Comune la determinazione della pretesa considerando gli elementi offerti dal contribuente per la corretta applicazione della tariffa TARSU allo stabilimento balneare di che trattasi. Spese compensate stante la natura della controversia.**

**Taranto 22.09.2011**

**Il Relatore estens.**



**Il Presidente**

